

TAR Palermo 27/10/1999 n. 2014

legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, nell'escludere la facoltà di procedere alla revisione prezzi quando i lavori relativi ad opere pubbliche abbiano durata inferiore all'anno, intende riferirsi alla durata effettiva dei lavori stessi e non a quella prevista nel contratto, salvo che sia registrabile il mancato rispetto degli impegni contrattuali da addebitare all'appaltatore.